

Deliberazione della Giunta Regionale 22 ottobre 2021, n. 3-3945

Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte. Periodo di estensione 2021-2022 di cui al Reg. (UE) n. 2020/2220. Misura M4 - Sottomisura 4.3 - Operazione 4.3.3 "Infrastrutture per gli alpeggi". Integrazione della dotazione finanziaria del bando di cui alla D.G.R. n. 113-3851 del 4 agosto 2016.

A relazione del Vicepresidente Carosso:

Premesso che:

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 disciplina il sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 reca modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 e in particolare l'Allegato I - Parte I, che disciplina l'articolazione del contenuto dei programmi di sviluppo rurale (PSR);

il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 detta disciplina sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 reca modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2333/2015 della Commissione del 14 dicembre 2015 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione reca modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

il Regolamento delegato (UE) 4 maggio 2016, n. 2016/1393 della Commissione recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

il Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2393 del 17 dicembre 2017 modifica i regolamenti (UE) n. 1305 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante norme sull'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;

il Regolamento (UE) n. 2020/2220 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i Regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il Regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/73 della Commissione del 26 gennaio 2021 modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

i Regolamenti UE sopra citati prevedono che il sostegno allo sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014-2022 sia attuato attraverso appositi Programmi di Sviluppo Rurale (PSR), disciplinandone altresì l'articolazione del contenuto.

Visti inoltre:

la decisione C(2015)7456 del 28 ottobre 2015 con cui la Commissione europea ha approvato la proposta di PSR 2014-2020 della Regione Piemonte, notificata in data 12 ottobre 2015;

la deliberazione della Giunta regionale n. 29-2396 del 9 novembre 2015 con la quale, tra l'altro, è stato recepito, ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013, il testo definitivo del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte approvato dalla Commissione con la decisione sopra citata, testo riportato nell'allegato A della medesima deliberazione;

la decisione della Commissione europea C(2021)7355 del 6 ottobre 2021, che ha approvato la vigente modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte per l'estensione agli anni 2021 e 2022;

in particolare il Titolo III, Capo I, articolo 17 del Reg. (UE) n. 1305/2013, che prevede di destinare il sostegno ad investimenti materiali e/o immateriali che riguardino l'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento o all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura, compresi

l'accesso ai terreni agricoli e forestali, l'approvvigionamento e il risparmio di energia e risorse idriche;

la misura del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte denominata M04 "Investimenti in immobilizzazioni materiali", la sottomisura 4.3 "Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della selvicoltura", ed in particolare l'operazione 4.3.3 "Infrastrutture per gli alpeggi";

la deliberazione n. 113-3851 del 4 agosto 2016 con cui la Giunta regionale ha approvato gli indirizzi e le disposizioni attuative dell'operazione 4.3.3. del PSR 2014-2020, stabilendo di attivare il bando destinato al sostegno di "Infrastrutture per gli alpeggi", relativo agli investimenti destinati alla realizzazione di teleferiche, acquedotti, linee telefoniche e sistemi di approvvigionamento elettrico a servizio degli alpeggi, nel rispetto dei criteri di cui alla relativa scheda di misura del citato PSR con una dotazione finanziaria di euro 1.460.000,00 (di cui euro 249,134,90 di quota regionale a cui si è dato copertura finanziaria con l'Impegno n. 247/2017).

Dato atto:

della determinazione dirigenziale n. 2138/A1808A del 10 agosto 2016, con la quale si è approvato il bando relativo all'operazione 4.3.3 e si sono stabiliti i termini per la presentazione delle domande di sostegno;

della determinazione dirigenziale n. 2983 del 21 settembre 2017 di approvazione della graduatoria del bando dell'operazione 4.3.3, suddivisa in domande ammissibili e finanziabili, domande ammissibili non finanziabili e domande non ammissibili;

che, in particolare, la domanda n. 20201071881 presentata dal Comune di Premia (VB), è stata definita nella suddetta graduatoria come "ammissibile non finanziabile" con motivazione "Risorse parzialmente disponibili" (61.289,77 euro disponibili a fronte di un contributo ammissibile di euro 150.000,00).

Preso atto della comunicazione, agli atti della Direzione regionale Ambiente, energia e territorio, prot. n. 59251/A1808A del 11/12/2017 con la quale il Comune di Premia ha dichiarato di accettare il contributo di euro 61.289,77 in quel momento disponibile, stante il fatto che, come previsto al paragrafo 8 del bando, le risorse finanziarie rese successivamente disponibili saranno prioritariamente utilizzate per coprire la quota di contributo mancante (euro 88.710,23).

Dato atto, inoltre:

della determinazione dirigenziale n. 324 del 5 febbraio 2018, con la quale si è stabilito di modificare lo stato della domanda di sostegno n. 20201071881, presentata nell'ambito del bando del PSR 2014-2020 – operazione 4.3.3 dal Comune di Premia, da "ammissibile non finanziabile", come definito nella graduatoria sopra citata, allo stato di "ammissibile e finanziabile", destinando euro 61.289,77 a parziale copertura del contributo definito nella graduatoria stessa;

della determinazione dirigenziale del Settore Tecnico regionale di Novara e Verbania n. 339 del 5 febbraio 2019 di ammissione a finanziamento della domanda n. 20201071881 del Comune di Premia, che ha stabilito un importo di spesa ammessa di euro 187.500,00 per un contributo concedibile di euro 61.289,77 e ha, inoltre, confermato che eventuali risorse finanziarie che si dovessero rendere disponibili saranno utilizzate prioritariamente per coprire la quota di contributo

attualmente riconosciuta ma non finanziata per carenza di risorse, come previsto al paragrafo 8 del bando e stabilito con la determina dirigenziale n. 324 del 5 febbraio 2018.

Dato atto che, a seguito delle attività di monitoraggio sulle istruttorie svolte dai Settori competenti:

- nell'ambito dell'operazione 4.3.3 del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte, risultano ad oggi euro 24.938,30 (di cui euro 4.255,47 di quota regionale a cui si è dato copertura finanziaria con l'Impegno n. 247/2017), direttamente utilizzabili per far fronte alla quota di contributo di euro 88.710,23 mancante per il Comune di Premia, e che pertanto occorre una somma aggiuntiva pari ad euro 63.771,93, reperibili mediante integrazione delle risorse finanziarie del bando.

- nell'ambito della Sottomisura 4.3 ed in particolare dell'operazione 4.3.2 "Ripristino di strade e acquedotti rurali al servizio di una moltitudine di aziende agricole" del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte, risultano euro 1.274.240,22 (di cui euro 217.436,35 di quota regionale a cui si è dato copertura finanziaria con l'Impegno n. 936/2016) quali minori risorse finanziarie utilizzate nell'operazione 4.3.2, accertate con la determinazione dirigenziale n. 387/A1615A/2021 del 16 giugno 2021;

- le risorse rese disponibili nella Sottomisura 4.3 - operazione 4.3.2 sono ampiamente sufficienti per consentire di operare un'integrazione delle risorse finanziarie dell'operazione 4.3.3, al fine di dare completa copertura finanziaria al contributo spettante alla domanda n. 20201071881 del Comune di Premia;

- le operazioni afferiscono alla medesima Sottomisura 4.3 e perseguono nell'ambito del PSR i medesimi obiettivi, rappresentati dalla Focus Area 2A, e che pertanto uno spostamento di risorse finanziarie tra le due operazioni non comporta alcuna modifica sostanziale della tabella finanziaria del PSR (cap.10), nè degli indicatori (cap.11);

- tale integrazione non è finalizzata in alcun modo ad uno scorrimento della graduatoria delle domande, bensì a finanziare interamente il contributo ammesso a finanziamento per il Comune di Premia, come sopra descritto.

Richiamato che la gestione dei flussi finanziari del PSR della Regione Piemonte, è effettuata, dal punto di vista operativo, dall'Organismo pagatore regionale ARPEA, e che, ai sensi della delibera CIPE 10/2015, gli aiuti sono cofinanziati con i fondi provenienti da tre fonti separate, secondo il seguente schema:

- la quota comunitaria a carico del FEASR (pari al 43,12% della spesa pubblica cofinanziata) è versata direttamente dall'UE all'Organismo pagatore regionale;
- la quota nazionale e regionale (pari al 56,88% della spesa pubblica cofinanziata) è suddivisa per il 70% a carico dello Stato (pari al 39,816% della spesa pubblica cofinanziata) che la versa direttamente all'Organismo pagatore regionale e per il 30% a carico della Regione Piemonte (pari al 17,064% della spesa pubblica cofinanziata) che, in relazione alle risorse finanziarie stanziare in competenza sul capitolo di spesa 219010 (Missione 16 – Programma 1601) del bilancio finanziario gestionale della Regione Piemonte, vengono impegnate e liquidate all'ARPEA con determinazione dirigenziale dalla Direzione Agricoltura e Cibo e successivamente trasferite all'Organismo pagatore regionale.

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di disporre un'integrazione della dotazione finanziaria di cui alla D.G.R. n. 113-3851 del 4 agosto 2016 (operazione 4.3.3 "Infrastrutture per gli alpeggi") pari a euro 63.771,93, ripartiti, ai sensi della Delibera CIPE 10/2015 in quota UE per euro 27.498,46, in

quota statale per euro 25.391,43 e in quota regionale per euro 10.882,04, portandola complessivamente a euro 1.523.771,93.

Dato atto che le risorse finanziarie aggiuntive pari ad euro 63.771,93 di cui euro 10.882,04 di quota regionale trovano copertura finanziaria con l'Impegno n 936/2016, quali minori risorse finanziarie utilizzate nell'operazione 4.3.2 del PSR 2014-2020, accertate con la determinazione dirigenziale n. 387/A1615A/2021 del 16 giugno 2021.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso la Giunta regionale a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

delibera

- di integrare la dotazione finanziaria iniziale di euro 1.460.000,00 del bando dell'operazione 4.3.3 "Infrastrutture per gli alpeggi" del PSR 2014-20 di cui alla D.G.R. n. 113-3851 del 4 agosto 2016, per euro 63.771,93, portandola a complessivi euro 1.523.771,93;
- di dare atto che le risorse finanziarie aggiuntive pari ad euro 63.771,93 di cui euro 10.882,04 di quota regionale trovano copertura finanziaria con l'Impegno n 936/2016, quali minori risorse finanziarie utilizzate nell'operazione 4.3.2 del PSR 2014-2020, accertate con la determinazione dirigenziale n. 387/A1615A/2021 del 16 giugno 2021;
- di demandare al Settore Sviluppo della montagna facente parte della Direzione regionale Ambiente, energia e territorio l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte", nonché ai sensi dell'art. 26 comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

(omissis)